



Il Presidente

Chiarimento n. 26 del 18 maggio 2020 all'ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020.

Con riferimento all'Ordinanza n. 48 del 17/05/2020 (*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33*), pubblicata sul BURC n. 107 del 17 maggio 2020, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- la disposizione di cui al punto 1.2, secondo la quale "*l'apertura degli esercizi commerciali e delle altre attività di cui al precedente punto 1.1.) è consentita, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e senza obbligo di chiusura domenicale*", **autorizza l'applicazione dell'orario di esercizio dalle ore 7,00 alle ore 23,00 a tutti gli esercizi per i quali ordinariamente vigono disposizioni di orario più restrittive, che vengono espressamente derogate.** La stessa disposizione, non prevedendo deroghe generalizzate – ma, appunto, solo alle "*eventuali disposizioni più restrittive*"- non si applica agli esercizi per i quali ordinariamente vigono orari di apertura estesi oltre le ore 23,00, ai quali resterà applicato l'orario ordinariamente vigente;

- le attività di vendita al dettaglio in forma ambulante sono ricomprese nella nozione di attività commerciali al dettaglio di cui alla lettera b) del punto 1.1 e, pertanto, ne è consentita la riapertura e l'esercizio nel rispetto delle misure precauzionali di cui all'Allegato n.2, in quanto applicabili a detta forma di commercio al dettaglio.

d'ordine del Presidente
il Vice Capo di Gabinetto
avv. Annarita Bove